

**Conferenza Episcopale Campana
Ufficio Scuola**

Guida per scrutini ed esami finali del primo e del secondo ciclo

In sede di scrutini finali, il Testo unico sulla scuola riconosce ai docenti di religione cattolica gli stessi diritti e doveri degli altri docenti . Si riporta, di seguito, l'art. 309 del D. Lgs. 297/194

D. Lgs. 297/194

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico, si ricorda che è in vigore l'ordinanza ministeriale n. 26/2007 di seguito riportata.

Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

*Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
e, p. c. Al Capo di Gabinetto*

Nota prot. n. 5664 del 31 maggio 2007

Oggetto: Attribuzione del credito scolastico.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che, in accoglimento della relativa richiesta, presentata contestualmente alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con Decreto presidenziale cautelare (CdS, Sezione VI, n. 2699/2007), è stata disposta la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio (Sezione III, *quater*, n. 2408/2007), con la quale era stata, a sua volta, sospesa l'efficacia dei punti 13 e 14 dell'art. 8 della O.M. n. 26 del 15 marzo 2007, in materia di istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato.

Conseguentemente, allo stato, tutte le disposizioni regolatrici della materia disciplinata dall'ordinanza ministeriale sopra citata restano pienamente vigenti ed efficaci.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Il Capo Dipartimento: Giuseppe Casentino

Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007

Art.13 I docenti che svolgono l'insegnamento della religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzioni del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento (...)

Art.14 L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del DPR n. 323 del 23/7/1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ...

Si precisa, inoltre, che l'attribuzione del credito scolastico è cosa diversa da quella riguardante la validità del voto degli IdR in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva. A tal proposito vi sono numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa.

Si riporta, infine, una guida del Servizio Nazionale IRC della Conferenza Episcopale Italiana relativa a scrutini ed esami del 17 maggio 2007

Guida per scrutini ed esami a conclusione del primo ciclo scolastico

1. Guida per scrutini ed esami a conclusione del primo ciclo

Una **premessa** potrebbe fare al caso nostro, perché è sulla base di questa considerazione che il Ministro della Pubblica Istruzione si è attivato: è giusto che chi a scuola lavora venga riconosciuto in quello che ha fatto, per evitare che ad essere discriminato sia proprio chi lavora e non vede riconosciuto in maniera adeguata il proprio impegno.

Procediamo **in maniera sufficientemente sintetica**, soffermandoci su alcuni riferimenti ritenuti importanti e ricorrendo alla memoria per collocare meglio le questioni e trovare coerenti soluzioni alle stesse (le novità apportate).

L'intelaiatura della struttura scolastica dell'ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla legge n. 824 del 5 giugno 1930, in cui l'art. n. 4 recita testualmente:

"Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae" .

Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930, applicativa della suddetta legge, a proposito dell'art. 4, si dice *"Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)"*.

La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il "pagellino" di religione *"...oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato.."*.

Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa *"che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività...."*.

Da cui si ricava che il giudizio dell'Idr va trascritto sul "registrone", sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo della scuola.

E' inutile ricordare che la mancata partecipazione degli Idr alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell'ora di religione **invalida lo scrutinio**.

In riferimento ad una eventuale votazione in seno al Consiglio di classe, cioè se l'Idr deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con chiarezza afferma che *"Nello scrutinio finale,, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*, quindi vota.

Ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale, perché sta qui una delle contestazioni sollevate in questi giorni. Il TAR di Puglia-Lecce con Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con Ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con Ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la Sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall'Idr vale **"nel**

motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza"; è necessario quindi, solo in questo caso, che l'Idr trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.

Infine va ricordato che il Consiglio di Stato con Ordinanza cautelare numero 5822 del 3 dicembre 2004 ha affermato di non ritenere che il voto dell'IdR perda rilevanza ai fini di un eventuale votazione finale.

Ciò significa che il voto dell'insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.

Per valorizzare in maniera efficace quanto detto sopra, è utile sapere che l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione nelle scuole statali e paritarie da quest'anno assume significativi cambiamenti. Con la CM n. 28 del 15 marzo 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti emanato precise disposizioni in merito ai nuovi esami di Stato.

Questa Circolare, oltre a confermare quanto già detto con la nota del 31 agosto 2005 e con la nota del 10 novembre 2006, fa sapere che la predisposizione di prove da parte dell'Invalsi per l'esame conclusivo del primo ciclo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004, è stata annullata dall'art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Ciò significa che è stata confermata l'esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.

A scanso di equivoci la Circolare afferma con chiarezza che *"Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali"*. L'alunno potrà essere scrutinato solo se ha *"la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10"*. E' evidente che l'orario annuale che l'alunno dovrà frequentare **è comprensivo anche delle ore di religione.**

Ricordiamo che il monte ore annuale da quest'anno non è più 891 ma 957, perché si è aggiunta la terza ora di "Lingua Inglese" e la seconda ora di "Tecnologia".

2. Guida per gli esami a conclusione del secondo ciclo scolastico

Con l'Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli Idr nell'attribuzione del credito scolastico. Infatti al comma 13 dell'articolo 8, intitolato **credito scolastico**, leggiamo: *"I docenti che svolgono l'insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime."*

Nessuno può quindi esigere, o pretendere, che gli Idr siano nei Consigli di Classe dei semplici spettatori quando si tratta di attribuire il credito agli alunni che si sono avvalsi dell'Irc; sono invece obbligati a dare il proprio contributo.

Chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: *"L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un*

4
arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000."

Il Consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve perciò prendere in considerazione, oltre *“l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”* (Cfr. comma 2 dell’articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998), **anche il giudizio formulato dall’Idr, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.**

Oltretutto il Consiglio di classe dovrà attribuire il **credito scolastico** non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l’attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio individuale assistito e non, debitamente documentato. Si tratta di una novità non in contrasto con il riconoscimento da darsi all’Irc, ne è piuttosto un prolungamento oltre che un avvallo. Ma il fatto ancora più sorprendente, e coerente, è che per lo studente che ha scelto **“l’ora del nulla”**, cioè di uscire fuori dall’edificio scolastico durante l’ora di religione, il Consiglio di classe **può attribuire il credito formativo** (non il credito scolastico), se una certa attività presentata dall’alunno ha i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.

Dopo aver detto questo, vanno ora richiamate alcune norme che prevedono **passaggi importanti** prima dell’attribuzione del credito scolastico.

Lo scrutinio finale fino all’anno scolastico 1993/94 è stato normato dall’Ordinanza Ministeriale numero 395 del 23.12.1991. A partire dall’a.s. 1994/95 questo atto di fine anno è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico, precisamente dall’Ordinanza Ministeriale numero 80 del 9 marzo 1995 e successive integrazioni. Le innovazioni non sono state poche e di poco conto. I poteri del Consiglio di classe, ad esempio, risultano più coordinati, infatti *“il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare l’omogeneità di comportamento dei singoli Consigli di classe”* (Cfr. articolo 12 comma 2 Ordinanza Ministeriale 80/95).

Un promemoria può accompagnare l’operato che attiene agli Idr, affinché tutto avvenga come la norma prevede:

☐ Il primo momento è dato dalla convocazione del Collegio dei docenti che dovrà stabilire i criteri generali e gli indici che permetteranno di definire una **“insufficienza grave”**. I parametri valutativi per gli scrutini dovranno essere deliberati da ogni Consiglio di classe.

☐ Durante lo scrutinio, il Consiglio di classe, dopo aver preso in esame la posizione dei singoli alunni, valuterà se vi siano situazioni di apprendimento sufficiente o meno.

☐ Per gli alunni che presentino sufficienza in tutte le discipline, il Consiglio di classe delibererà il passaggio alla classe successiva, assegnando, per ogni disciplina, un voto non inferiore a 6/10.

☐ Il Consiglio di classe prenderà in esame gli alunni che presentino insufficienze **“non gravi in una o più discipline”** e, se li riterrà in condizioni di seguire proficuamente gli studi, delibererà il passaggio alla classe successiva. Solo a questo punto il Consiglio di classe assegnerà il voto che, comunque, non dovrà essere inferiore ai 6/10 per ogni singola disciplina.

☐ Il Consiglio di classe delibererà il non passaggio alla classe successiva solo per gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

- insufficienze **“gravi”** anche soltanto in una materia;
- insufficienze **“non gravi”** in più discipline, ove il Consiglio di classe non reputi l’alunno in condizione di seguire proficuamente gli studi.

5

☐ Da ultimo va ricordato che quando la deliberazione per il passaggio alla classe successiva non viene adottata all’unanimità ma a maggioranza, il voto dell’Idr ha la stessa efficacia di quello degli altri insegnanti (cfr. TAR Puglia sentenza n. 5/94; Ordinanza n.230/95 TAR Sicilia; C.G.A. Ordinanza n. 130/96; TAR Lombardia Sospensiva del 26.7.1996, Consiglio di Stato, Ordinanza cautelare numero 5822 del 3 dicembre 2004).

L’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, con i comma 13 e 14

dell'articolo 8 in modo particolare, precisa le modalità con cui l'Irc partecipa alla determinazione del credito scolastico. Le possiamo così sintetizzare:

1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall'alunno in tutte le discipline, tranne l'IRC;
2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle allegate al Regolamento;
3. Il Consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in considerazione *“l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”* (Cfr. Regolamento) e il giudizio formulato dall'Idr, riguardante, non solo l'interesse con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.

Per comprendere meglio, viene ora proposto un **facsimile di tabella** del credito scolastico:

Cognome Alunno

Media aritmetica dei voti

Assiduità alla frequenza

Dialogo educativo

Attività complementari

Insegnamento della religione cattolica

Credito formativo

Eventuale debito scolastico

TOTALE credito scolastico